



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n°02

<u>Organigramma</u>
<u>Decisioni Commissione disciplinare</u>

Firenze, 28 ottobre 2025

Via F. Bocchi 32-50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

Comunicato Ufficiale n°2 S.d.A. Toscana Calcio

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
PELLI	ALESSANDRO	COMITATO DI	FIRENZE
PAGNINI	ALBERTO	COMITATO DI	PRATO
COCCHINI	FEDERICO	COMITATO DI	EMPOLI

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 1 anno 2025/2026

Ricorrente: ADC POL.ROSSELLI

Comitato UISP : EMPOLI VALD'ELSA

gara del 28/09/2025 U.S. SCALESE - ADC POL.ROSSELLI

C.U. n. 6 del 01.10.2025

Con atto del 04.10.2025 l'Associazione A.D.C. POLISPORTIVA ROSSELLI di SAN MINIATO in persona del suo presidente propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale numero 6 del 01/10/2025 - con cui il Giudice di I° grado ha squalificato i propri tesserati FARRUKU FLORENC fino al 28.11.2025 ai sensi dell'articolo 223-116-218 RTN. e KUSI KLARENC fino al 28.12.2025 ai sensi dell'articolo 223-116-218

Preliminarmente la ricorrente richiedeva a codesta Commissione un'integrazione del rapporto arbitrale affinché il DG specificasse in che termini lo stesso fosse stato offeso, considerato che, nell'estratto consegnato alla ricorrente, obbiettivamente viene posto riferimento ad “offese ripetute” senza tuttavia l'esatta indicazione di quanto profferito dai propri tesserati nei confronti dell'arbitro.

Tale istanza risulta superata dalla lettura integrale del rapporto dell'arbitro nelle parti relative ai due giocatori di cui in argomento, durante l'audizione della ricorrente.

I due tesserati, in buona sostanza, vengono ad essere squalificati per le proteste ed offese profferite nei confronti del DG e per averlo chiuso all'interno dello spogliatoio, profittando della circostanza che questi aveva lasciato le chiavi dello stesso nel lato esterno della serratura della porta.

Tralasciando gli elementi di critica circa l'operato tecnico dell'arbitro all'interno della partita, che non è interesse del giudizio di questa Commissione, la ricorrente conclude chiedendo una “drastica riduzione” della squalifica comminata al FARRUKU, alla luce delle dichiarazioni autoaccusatorie del KUSI che si assume la paternità della chiusura del DG nello spogliatoio.

Come sommariamente anticipato la ricorrente, infatti, ha fatto pervenire a questa Commissione una dichiarazione del KUSI, il quale, si assume interamente la responsabilità di tale evento, definito dallo stesso una “goliardata”, frutto di un gesto istintivo e comunque privo di reali conseguenze in quanto poco dopo il DG veniva “liberato” dall'osservatore arbitrale, presente all'interno dell'impianto di gioco.

Per coerenza logica e di narrazione è da sottolineare come nel proprio rapporto, il DG attribuisse la responsabilità di tale gesto al FARRUKU in quanto, una volta fuoriuscito dallo spogliatoio, grazie

all'intervento di un dirigente e dell'osservatore, veniva avvicinato dal KUSI, il quale scusandosi per quanto poco prima profferito, specificava come lo stesso non avesse in alcun modo chiuso a chiave il DG all'interno dello spogliatoio, mantenendo tuttavia un atteggiamento omertoso, rifiutandosi, di addossarne la responsabilità verso altro tesserato della propria compagine.

Orbene, risulta evidente come le dichiarazioni offerte a questa Commissione, siano in senso diametralmente contrario a quelle rilasciate al DG, il quale logicamente non poteva che nutrire fondati sospetti sul soggetto autore di tale gesto, senza tuttavia avere la certezza, trovandosi dalla parte opposta della porta, ed attribuendo la paternità del gesto al FARRUKU proprio sulla scorta di quanto riferitogli dal KUSI.

Alla luce dell'art. 180 RTN è da menzionare come vengano definite *“prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice. Sono prove semplici: a) documentazione varia; b) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare; c) testimonianze dirette dei Soci; d) confronto fra Tesserati effettuato davanti al Giudice”*.

Si ritiene, pertanto, che la dichiarazione offerta dal KUSI rientri nella previsione di cui alla lettera b) del predetto articolo e pertanto utilizzabile ad integrazione del rapporto arbitrale.

Non si possono qui celare i non pochi dubbi che permangono a questa Commissione circa questo improvviso cambio di atteggiamento da parte del KUSI, che giova menzionare si recava dal DG per porgere le sue scuse rigettando ogni accusa in relazione alla chiusura della porta, ma alla luce della dichiarazione da questi offerta, ed in assenza di ulteriori riscontri, si deve escludere la responsabilità del FARRUKU da tale insensato gesto ed attribuirlo nella sua interezza al KUSI, con inevitabile rimodulazione della posologia sanzionatoria.

Questa Commissione non può in alcun modo aderire alla prospettazione offerta dalla ricorrente circa un episodio “goliardico” ed emulativo di fatti ben noti al mondo della cronaca giudiziaria-sportiva *“Il Kusi quando Luciano Moggi si vantò di aver chiuso l'arbitro nello spogliatoio era un ragazzino e certe "bravate" si acquisiscono e può capitare di "ripeterle" in modo goliardico”* ed anzi non può che ritenere che tale gesto estremamente grave, a maggior ragione alla luce delle circostanze in cui si è estrinsecato, ovvero profittando della distrazione del DG, la cui “liberazione” è avvenuta solo grazie ad interventi di terzi.

A nulla rileva, a parere di questa Commissione, l'eventuale minima rilevanza temporale nel quale il DG è stato chiuso all'interno dello spogliatoio, tra l'altro non quantificabile in quanto lo stesso

riferisce di essere stato chiuso immediatamente dopo l'ingresso nello spogliatoio.

Non può non sottolinearsi come tale gesto abbia di fatto privato della propria libertà l'uomo che indossa la divisa arbitrale, subordinando la sua “liberazione” al raggiungimento del grado di soddisfazione da parte dell'agente, oppure, come accaduto in questo caso, costringendolo a chiamare l'osservatore, fortunatamente presente, per essere “liberato”, ed in completo spregio del ruolo di garante delle regole del gioco da questi rivestito. Non si può inoltre in alcun modo comprendere, e conseguentemente giustificare, l'atteggiamento del KUSI che dapprima, evidentemente non contento di aver chiuso a chiave il DG, escludeva la propria responsabilità e in sede di “scuse”, di cui alla luce di quanto sopra esposto non si può non dubitare circa la genuinità.

Tuttavia, sulla scorta di quanto refertato dal DG, che in nessuna occasione riferisce di intimidazioni, minacce o timori, a parere di questa Commissione, si ritiene che tale gesto non possa essere qualificato come atto minaccioso, ai sensi del 223 RTN proprio perché carente della minaccia.

Si ritiene, in coerenza con la disamina esposta, che tale condotta debba essere riqualificata nell'art. 220 RTN aggravato dagli artt. 115-117, quale atto gravemente offensivo (Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso) a cui si devono aggiungere gli epiteti offensivi profferiti nei confronti del DG, su cui la ricorrente offre una versione difforme da quella prospettata dal DG nel proprio referto, senza tuttavia apportare alcun elemento di prova ad esso validamente opponibile.

È da ricordare, infatti, come il RTN, agli artt. 178 e 180 ponga un diverso regime giuridico delle prove, indicando nel secondo articolo citato come siano *“prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice”*.

Tale ricostruzione pertanto non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, su tale condotta, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento.

L'offesa reiteratamente profferita, “nazista”, a cui si devono aggiungere i riferimenti al campo di sterminio di Auschwitz, è foriera di principi diametralmente opposti agli scopi e alle finalità dell'UISP e che pertanto non possono che valutarsi come gravi.

Alla luce delle dichiarazioni del KUSI, non conosciute dal giudice di prima istanza, si ritiene che il

Comunicato Ufficiale n°2 S.d.A. Toscana Calcio

FARRUKU debba essere squalificato esclusivamente per le proteste profferite, così come definite dal DG nel suo rapporto.

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ADC POL.ROSSELLI in relazione alla posizione del FARRUKU e previa riqualificazione della condotta contestatagli nel solo art. 218 RTN, ne dispone la squalifica per n. 3 giornate; previa riqualificazione dei fatti contestati al KUSI nel solo art. 220-115-117, ne dispone la squalifica per mesi 4 (quattro), ovvero sino al 28.01.2026.

Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Prato il 27.10.2025

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 2 anno 2025/2026

Ricorrente: ASD MCL CASTELFRANCO

Comitato UISP : AREZZO

gara del 04/10/2025 ASD MCL. Castelfranco/Circolo Santa Teresa

C.U. n. 8 del 07.10.2025

Con atto del 10.10.2025 l'ASD MCL CASTELFRANCO, in persona del suo presidente propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale numero 8 del 05/10/2025 - con cui il Giudice di I° grado ha squalificato i propri tesserati tesserati Fusini Nicola fino al 04/01/2026 ai sensi dell'articolo 224- 226 RTN e Sassolini Simone fino al 04/01/2026 ai sensi degli art 226, 115,117 RTN.

La ricorrente lamenta l'eccessività delle sanzioni disposte nei confronti dei propri tesserati, soprattutto se rapportata a quelle del tesserato avversario che con la sua condotta avrebbe scatenato le successive reazioni.

Il n. 6 avversario, come riferito dal DG nel proprio rapporto, colpiva con una testata al volto il Fusini, il quale a sua volta *“reagiva immediatamente colpendolo con schiaffi e pugni. In seguito a questi scontri chi subiva le maggiori conseguenze era il sig. PEDALI che si procurava una furita al sopracciglio”*.

A parere della ricorrente *“Il codice sportivo afferma colui che provoca la Rissa, o scatena i fatti ha diritto di ricevere una sanzione più alta di chi reagisce”* citando sul punto le aggravanti di cui all'art. 115 RTN.

Sulla base di tale convincimento, l'ASD MCL CASTELFRANCO non comprende come il FUSINI possa essere ricevere una squalifica identica a quella del suo *“provocatore”*, mentre per ciò che concerne il SASSOLINI, la ricorrente lamenta come il predetto, nonché capitano, non abbia fatto parte degli avvenimenti occorsi a fine gara e non abbia mai avuto nessun atteggiamento inadeguato verso nei confronti del direttore di gara, chiedendo quindi la riduzione della squalifica del Fusini e la revoca per il SASSOLINI.

Partendo da questa seconda posizione è da ravvisare come il DG nel proprio rapporto abbia riferito che *“La partita si è conclusa regolarmente al mio triplice fischio ma la confusione subito dopo scaturita per gli atti sopracitati ha causato strascichi violenti tra le due squadre. in particolare individuavo tra i più aggressivi (spingendosi con calci e schiaffi senza effetti fisici) il sig.*

SASSOLINI Simone della soc. Castelfranco”.

Nonostante i corretti riferimenti normativi riportati dalla ricorrente, non si comprende, quale motivo di doglianza, la circostanza che il proprio tesserato non abbia tenuto alcun atteggiamento inadeguato nei confronti del DG, considerando come l'aggravante applicata è afferente esclusivamente il ruolo di capitano da egli rivestito (art. 115 lett. a) e considerato come il DG nulla abbia riferito in tal senso nel proprio rapporto.

Tale ricostruzione inoltre non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in argomento, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento

Esaminando la posizione del FUSINI, non si può condividere l'assunto della ricorrente secondo cui “Il codice sportivo afferma colui che provoca la Rissa, o scatena i fatti ha diritto di ricevere una sanzione più alta di chi reagisce”.

L'art. 115 citato, infatti pone n. 7 aggravanti, enucleate progressivamente dalla lett. a) alla lett. g) ma in nessuna di queste viene statuito tale principio. Per completezza di ragionamento è da evidenziare, *ac contrariis*, come il RTN ponga al suo art. 113 l'attenuante della provocazione, purché la condotta dell'agente sia proporzionata all'offesa subita, che non è sicuramente applicabile nel caso di cui in argomento.

Nel già citato referto del DG, infatti, viene ad essere chiaramente esplicitato come il FUSINI reagiva con schiaffi e pugni, causando una ferita al sopracciglio dell'avversario, il quale lo aveva colpito con una testata, senza che questa provocasse danno alcuno, descrivendo, pertanto, una condotta più grave rispetto alla provocazione subita.

Sottolineando come compito della Commissione di seconda istanza sia quello di valutare la correttezza dell'inquadramento normativo e della posologia sanzionatoria applicata nel caso oggetto di gravame, svincolandolo il proprio giudizio da qualsivoglia parallelismo/raffronto con eventuali squalifiche disposte nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, si deve ritenere come il Giudice di prime cure abbia ben operato nel caso di cui in argomento, prevedendo sanzioni originariamente diverse alla luce della disomogeneità dei fatti contestati ai due tesserati e giungendo ad un'identica sanzione solo per effetto della aggravante contestata e correttamente applicata nei confronti del SASSOLINI.

Comunicato Ufficiale n°2 S.d.A. Toscana Calcio

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **respinge** il ricorso e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Prato il 27.10.2025

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

Responsabile Settore Calcio regionale Uisp Toscana
Giorgio Fucini